



Comunicato Ufficiale n. 76 del 13/06/2019

Stagione Sportiva 2018/2019

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	3140
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	3140
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	3140
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	3140
3.2. SEGRETERIA	3140
3.2.1. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020	3140
3.2.2. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO	3143
3.2.3. SOCIETA' INATTIVE	3144
3.2.4. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO	3144
3.2.5. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019	3145
3.2.6. RADUNI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ	3145
3.2.7. 2° MEMORIAL "FABIO BRESCI"	3145
3.2.8. RAPPRESENTATIVA JUNIORES REGIONALE - 2° MEMORIAL "FABIO BRESCI"	3146
CALCIO FEMMINILE	3147
CALCIO A 5	3147
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	3148
5. RISULTATI	3150
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	3150
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO	3150
DECISIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA	3150
DECISIONI CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE C.R. TOSCANA	3153
7. ERRATA CORRIGE	3159
8. ALLEGATI	3159
9. CALENDARIO GARE	3160

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze 05565211 website: toscana.lnd.it e-mail: crt.toscana@lnd.it pec: crtoscana@pec-legal.it

Segretario	tel.0556521416		Calcio a 5	tel.0556521431	
Segreteria	tel.0556521400 - 401 - 410	fax 0557472707	Calcio Femminile	tel.0556521432	
Amministrazione	tel.0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Segreteria S.G.S.	tel.0556521444	fax 0556540787
Tesseramento	tel.0556521418 - 419 - 420	fax 0557472708	Agonistica S.G.S.	tel.0556521415	fax 0557472707
Impianti sportivi	tel.0556521421 - 423		Giudice sportivo	tel.0556521417	fax 0557472709
Tesseramento tecnici	tel.0556521411		Tribunale Federale e Corte appello sportiva territoriale		fax 0557472710

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- C.U. N.259 - 32 sexes Testa - Asd Academy Livorno Calcio
- C.U. N.260 - 32 sexes Pomo - Santini - Sini - Collicelli - Asd Sesto Calcio 2010

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. ALLEGATI

- Circolare n. 55 - Circolare 15/2019 Centro Studi Tributarî LND

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si invitano le Società interessate a:

- 1. FUSIONI**
- 2. SCISSIONI**
- 3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**
- 4. CAMBI DI SEDE SOCIALE**
- 5. CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE**
- 6. CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA**
- 7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE**
- 8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI**

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste **entro le ore 12.00 di giovedì 20 giugno 2019** complete di tutta la documentazione in originale necessaria indicata nell'apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul link <https://toscana.lnd.it/> (Sezione modulistica).

Si ritiene comunque di richiamare l'attenzione delle Società interessate a:

1) FUSIONI

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi **verbali** dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere sempre corredate dal **nuovo Atto costitutivo** e dal **nuovo Statuto Sociale della Società sorgente dalla fusione**;
- la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre **precedere e non seguire la denominazione**;

Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

2) SCISSIONI

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'**Assemblea dei soci** che ha deliberato la scissione;
- **domanda di affiliazione** per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione).
- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

3) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i relativi verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei SOCI**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse.
- le domande dovranno essere **sempre** corredate **dall'atto costitutivo originario** e dallo **Statuto Sociale aggiornato della Società**;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

4) CAMBI DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che, nelle due stagioni precedenti non abbiano trasferito la Sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Non costituisce cambio di Sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova sede sociale**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

5) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF).

Le modalità sono le stesse riportate ai precedente punti 3-4).

6) CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- modulo affiliazione F.I.G.C.
- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività;

Si consigliano le società interessate a questo tipo di trasformazione di inoltrare la documentazione necessaria quanto prima, poiché la stessa potrà essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti a partire dal 20 giugno 2019.

7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione Sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle NOIF.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3) , pertanto non va omissso l'atto costitutivo.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

8) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI.

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire domanda per cambio denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dal verbale dell' Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della Società prima della trasformazione

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

**SI PREGANO LE SOCIETÀ INTERESSATE
AD ATTENERSI SCRUPolosAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO**

3.2.2. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2019/2020 è necessario che al 1 Luglio 2019 il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio, già illustrate durante i corsi per segretari:

- 1) Dal portale societario accedere al menù "PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale"
- 2) Scegliere la funzione "Inserimento richiesta ricarica portafoglio"
- 3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce "Ricarica" e successivamente, come portafoglio di destinazione, il Portafoglio Tesseramenti
- 4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l'opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca dell'avvenuto pagamento.

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di ricarica non possono essere approvati.

Al fine di evitare qualsiasi disagio sulla tempistica di approvazione delle ricariche effettuate a mezzo bonifico bancario o Mav, si specifica che questo C.R. sarà in grado di approvare solamente bonifici che saranno stati accreditati sul conto del C.R. entro il 20 Giugno 2019. Oltre tale data, se non si è provveduto precedentemente, si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento elettronico (carta di Credito o mav bancario) che non necessitano dell'approvazione di questo C.R. e che accreditano immediatamente il portafoglio società. Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società sarà inaccessibile gli ultimi giorni di giugno e quindi si invitano le società a provvedere prima della chiusura.

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

3.2.3. SOCIETA' INATTIVE

Si rende noto che le sotto segnate Società, risultano inattive per la Stagione Sportiva 2018/2019:

A.S.D. FIDES CASCINA	matricola 945991
A.S.D. LA BORRA CALCIO	matricola 921317
A.S.D. PISA ACADEMY	matricola 941003
A.S.D. SPAS GIOVANILE STAFFOLI	matricola 920745

3.2.4. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione "modulistica" è consultabile il "Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019".

SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. PROCEDURA ON LINE

Gli svincoli in epigrafe potranno essere **effettuati esclusivamente tramite procedura on line**, operando nella propria pagina web sul sito www.lnd.it.

Il percorso da seguire è il seguente:

Tesseramento dilettanti → Tesseramento DL alla voce Svincolo per accordo (art. 108)

Il modello una volta firmato dalle parti interessate dovrà essere inviato entro il **28 giugno 2019** a questo Comitato Regionale tramite la procedura di dematerializzazione **dopo aver effettuato necessariamente la firma elettronica.**

Si ricorda alle Società interessate che, a partire dalla corrente stagione sportiva, le lettere di avvenuta ratifica non saranno più inoltrate alle parti interessate, a seguito della nuova procedura di dematerializzazione.

3.2.5. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati.

N. TORNEO	SOCIETÀ	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
28073	OLMOPONTE AREZZO	ARRETIUM CUP 2019	ESORDIENTI 2° ANNO	15/06/2019	16/06/2019
29425	LIVORNO 9	SUPERCOPPA CAMPIONANDO	UNDER 16	23/06/2019	23/06/2019
29426	LIVORNO 9	SUPERCOPPA CAMPIONANDO	UNDER 15	23/06/2019	23/06/2019
29427	LIVORNO 9	SUPERCOPPA CAMPIONANDO	UNDER 14	22/06/2019	23/06/2019
29428	LIVORNO 9	SUPERCOPPA CAMPIONANDO	ESORDIENTI 2° ANNO	22/06/2019	23/06/2019
29503	CORTONA CAMUCIA CALCIO	1° MEMORIAL EMILIO CAPRAI	UNDER 16	15/06/2019	15/06/2019
NAZ	MASSA VALPIANA	CITTA' DI MASSA MARITTIMA	ESORDIENTI 1° ANNO	15/06/2019	16/06/2019
NAZ	ACADEMY AUDACE PORTOFERRAIO	TROFEO ISOLA D'ELBA - MEMORIAL BALDI	PULCINI 2° ANNO	14/06/2019	16/06/2019
NAZ	TIRRENIA 1073	TORNEO DI PRIMAVERA - MEMORIAL NICOLINI	ESORDIENTI MISTI	01/06/2019	02/06/2019

3.2.6. RADUNI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

In appresso si riporta elenco dei raduni approvati:

SOCIETÀ	IN COLLABORAZIONE CON	CATEGORIA	DATA	PRESSO
ROBUR SIENA SPA	IN PROPRIO	GIOVANISSIMI	18/06/2019 – 15.00	M. BERTONI - SIENA

3.2.7. 2° MEMORIAL “FABIO BRESCI”

Si comunica che nei giorni 14, 15 e 16 giugno p.v. si terrà il 2° Memorial “Fabio Bresci” riservato alla categoria Juniores maschile al quale parteciperanno le Società Audax Rufina e Pontassieve e le rappresentative regionali delle regioni dell'area centro L.N.D., Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, presso lo stadio comunale di Rufina.

Si riporta di seguito il programma della manifestazione:

Venerdì 14 giugno

10.00- qualificazioni girone A (Pontassieve, Rapp. Reg. Lazio, Rapp. Reg. Emilia Romagna, Rapp. Reg. Umbria)
15.30- qualificazioni girone B (Audax Rufina, Rapp. Reg. Toscana, Rapp. Reg. Sardegna, Rapp. Reg. Marche)

Sabato 15 giugno

10.00- qualificazioni girone A (Pontassieve, Rapp. Reg. Lazio, Rapp. Reg. Emilia Romagna, Rapp. Reg. Umbria)
15.30- qualificazioni girone B (Audax Rufina, Rapp. Reg. Toscana, Rapp. Reg. Sardegna, Rapp. Reg. Marche)

Domenica 16 giugno

A partire alle ore 9.00 finale 7-8 posto e finale 5-6 posto
Dalle ore 14:00 finale 3-4 posto e finale 1-2 posto
A seguire premiazioni

3.2.8. RAPPRESENTATIVA JUNIORES REGIONALE - 2° MEMORIAL “FABIO BRESCI”

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi per il 2° Memorial “Fabio Bresci” organizzato dalla Società SPD Audax Rufina.

Convocazione **venerdì 14 giugno 2019** ore **12.00** presso l'Hotel Grazzini – Via Piave 14 – (Rufina).

SOCIETA'	NOMINATIVI
AFFRICO	LEPORATTI MARCO
ANTELLA 99	PAPI ANDREA
ATLETICO PIOMBINO	ROVAI FRANCESCO PAOLO
AUDACE LEGNAIA	CECCHI DARIO
CALCIO CASTELFIORENTINO	SALUCCI TOMMASO
FIRENZE OVEST	MBYE BABOUCCAR
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	STAUICIUC ALEXANDRU BOGDA
LASTRIGIANA	BELLINI LEONARDO, CRINI IAGO
MONTESPERTOLI	CERRATO MATTEO
NUOVA A.C. FOIANO	CRISTOFOLETTI TOMMASO
S. MICHELE C. VIRTUS	MARCONI NICCOLO, CARCANI PIETRO
SESTESE CALCIO	DI VICO MATTIA, TESTAGUZZA TOMMASO
TERRANUOVA TRAIANA	FALCHI DAVIDE
VENTURINA CALCIO	CIURLI TOMMASO
ZENITH AUDAX	CIRASELLA GIULIANO

Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa
 Commissario Tecnico
 Coordinatore Rappresentativa
 Medico
 Dirigenti
 Massaggiatori
 Addetto Materiale Sportivo

Sig. TRALCI MARIO
 Sig. UBERTO GATTI
 Sig. PIERO MORGENNI
 Dott. MANISCALCO ALFREDO
 Sig. BAMBI MAURO - Sig. VANNINI ENRICO
 Sig. PIERI GIULIANO - Sig. NARDINELLI LUIGI
 Sig. PALCHETTI ROBERTO

CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

14° TORNEO REGIONALE CATEGORIE U17 ALLIEVI e U15 GIOVANISSIMI

Le gare di Finale si effettueranno:

MERCOLEDI' 19 GIUGNO 2019 PRESSO IL C.F.F. FIGC – LND STADIO "G.BOZZI" (FI)

AI SEGUENTI ORARI:

Categoria U15 Giovanissimi:

ore 17:30

A seguire, premiazione della Rappresentativa Regionale Giovanissimi, Vice Campione d'Italia nella 58ª Edizione del Torneo delle Regioni svoltosi nella Regione Lazio.

Categoria U17Allievi:

ore 19:00

Al termine del primo tempo, verrà effettuata la premiazione alle due Squadre, che hanno disputato la Finale della categoria Giovanissimi Regionali.

Modalità di svolgimento delle gare di finale:

Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità di risultato, si procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalle "Regole del Giuoco".

SELEZIONE TERRITORIALE U15 FEMMINILE

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Enrico Gabbrielli, con riferimento al torneo Under 15 Femminile, comunica l'elenco delle ragazze convocate secondo il sotto segnato programma:

18 GIUGNO 2019

- ore 15:45 convocazione presso l'impianto sportivo di Ginestra Fiorentina, via Val di Pesa – Lastra a Signa (FI)
- ore 17:30 Amichevole Vs Fiorentina Women's U17

CONVOCAZIONI

LUNGH	SUSANNA	ATLETICO GROSSETO
CINI	CAMILLA	AURORA MONTAIONE
MAZZONI	CHIARA	AURORA MONTAIONE
CALOSI	LUCREZIA	EMPOLI LADIES FBC
FOSSI	REBECCA	EMPOLI LADIES FBC
SCOGNAMIGLIO	ALESSIA	EMPOLI LADIES FBC
CIABINI	GIULIA	FIESOLE CALCIO
BARTALINI	VIOLA	FIorentina WOMEN'S FC
BARTOLINI	ALLEGRA	FIorentina WOMEN'S FC
BOSSI	EMMA SOFIA	FIorentina WOMEN'S FC
CAMPI	CAMILLA	FIorentina WOMEN'S FC
MASINI	LINDA	FIorentina WOMEN'S FC
SANTINI	MARTINA	FIorentina WOMEN'S FC
TOMA	STELLA	FIorentina WOMEN'S FC
BARSALI	IRENE	FLORENTIA SSDARL
BURANI	SIRYA	FLORENTIA SSDARL
MARTINO	GIULIA	FLORENTIA SSDARL
MAZZANTI	ASIA	FLORENTIA SSDARL
PUNTONI	GEMMA	FLORENTIA SSDARL
SANTINI	MARGHERITA	FLORENTIA SSDARL
VENEZIANO	EVA	FLORENTIA SSDARL
DALLE MURA	ANNA	LIVORNO CALCIO
PROFETI	CATERINA	LIVORNO CALCIO
VITERBO	AURORA	LIVORNO CALCIO
BROTINI	AGATA	POL. REAL CERRETESE
MUGNAINI	NOEMI	SAN MINIATO ASD
VALVO	SARA	SAN MINIATO ASD
GIUSTI	ARIANNA	VIGOR CALCIO FEMMINILE

STAFF:

SELEZIONATORE:	ULIVI FABRIZIO
COLLABORATORE:	BERTINI SIMONE
TEAM MANAGER:	BETTAZZI GIULIA
MEDICO:	MANISCALCO ALFREDO
FISIOTERAPISTA:	LOMBARDI GIULIO

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Giudice Sportivo

Nessuna comunicazione.

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

Il Tribunale così composto:

Avv. Raffaello	Niccolai	Presidente
Avv. Enzo	François	Componente
Avv. Gabriele	Lenzi	Componente

Con L'assistenza alla segreteria dei sig.ri **Coli Renzo** e **Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **07 giugno 2019** alle ore **17.00** assumendo le seguenti decisioni

24 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati:

- **Poli Simone, Presidente dell'A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell'art. 1 bis, c.1, del C.G.S. in relazione all'art. 38 delle Norif e con riferimento all'art.33, c. 1, del Settore Tecnico;**
- **Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell'art. 1 bis, c. 1, in relazione all'art. 10, c. 1 e 2, del C.G.S.;**
- **della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale prevista dall'art. 4, ai commi 1 e 2, del C.G.S.;**
- **Battaglini Riccardo, Dirigente della Società Atletico Piombino S.S.D., al quale viene contestata la violazione dell'art. 1 bis, c. 1 e 3 del C.G.S.;**
- **della Società Atletico Piombino S.S.D. per la responsabilità oggettiva derivante dal comportamento di detto tesserato come disposto dal comma 2 dell'art. 4 del C.G.S..**

In data 31.1.2018 la Segretaria del Settore Giovanile della Società Atletico Piombino S.S.D. segnalava al C.R.T., a nome di quell'Ente, l'opera di proselitismo posta in essere da dirigenti dell'A.S.D. Venturina Calcio – indicati negli Allenatori **Lecci Stefano** e **Pistolessi Roberto** – nei confronti di alcuni propri giovanissimi calciatori.

A detti calciatori, chiamati direttamente a casa, sarebbe stata prospettata la possibilità di partecipare al Campionato Regionale di categoria.

La nota veniva trasmessa, per la competenza prevista dall'art. 32 quinquies del C.G.S., alla Procura Federale la quale, acquisite le testimonianze di dirigenti di entrambe le Società, ha proposto, non ritenendo sufficienti le argomentazioni svolte a difesa dai dirigenti della Società Venturina conseguenti alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, a questo Tribunale il deferimento sopra rubricato ed alla C.D. presso il Settore Tecnico gli Allenatori di base **Stefano Lecci** e **Roberto Pistolessi**.

Con il medesimo provvedimento viene altresì deferito il Dirigente della Società Atletico Piombino, **Battaglini Riccardo**, per non aver reiteratamente ottemperato alle convocazioni della Procura Federale.

Non sono oggi presenti i Signori:

- Poli Simone
- Bucciantini Massimo
- Soc. Venturina

Per loro conto , come da delega in atti , è presente l'Avv. Samanta Poli

E' assente anche il sig. Battaglini Riccardo

Per la soc. Atletico Piombino è presente il Presidente Massimiliano Spagnesi

La Procura Federale è rappresentata dall'Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.

Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Massimiliano Spagnesi unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale che prevede:

Pena base ammenda di Euro 200.00 ridotta per il rito ad Euro 135,00.

Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta dichiarando l'efficacia dell'accordo raggiunto .Dichiara altresì corretta la richiesta nei confronti del Sig. Battaglini .

Il dibattimento prosegue nei confronti degli altri deferiti .In apertura di dibattimento l'Avv. Poli, rileva la pendenza di giudizio avanti alla commissione del Settore Tecnico nei confronti degli allenatori Lecci Stefano e Pistolesi Roberto, procedimento connesso , chiede un rinvio in attesa della decisione del citato organo disciplinare.

La Procura nulla osserva rimettendosi a giustizia.

Il Tribunale accoglie l'istanza e rinvia il dibattimento all'udienza del 5 luglio 2019 ore 17,00.

Le parti si dichiarano edotte della decisione assunta,

Viene quindi esaminata la posizione del Tesserato Riccardo Battaglini per il quale l'Avv. Stefanini chiede riaffermarsi la sua colpevolezza e per l'effetto infliggergli la inibizione a mesi due (2) di inibizione

Non avendo il Battaglini esplicitato alcuna attività difensiva il Collegio passa a decidere.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dispone quanto segue:

- applicarsi nei confronti della Società Atletico Piombino in esecuzione di quanto disposto dall'art. 23 del C.G.S., l'ammenda nella misura di pari a € 135,00 (centotrentacinque);
- infliggere al Dirigente Battaglini Riccardo l'inibizione per mesi 2 (due)

Dispone altresì il rinvio al 5 luglio 2019, della discussione riguardante la soc. Venturina e dei sig.ri Poli Simone e Bucciantini Massimo essendone le parti edotte.

25 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

- **Galloni Federico, tesserato all'epoca dei fatti per l'A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, al quale viene addebitata la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S.;**
- **Società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato Galloni.**

Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara trasmetteva alla Procura Federale il rapporto della gara del Campionato Allievi Provinciali Atletico Carrara / S. Marco Avenza dallo stesso arbitrata in data 6/1/2018.

Con esso l'ufficiale di gara segnalava di essere stato, a pochi minuti dal termine della gara, aggredito verbalmente con offese e minacce da un calciatore indossante la tenuta sportiva dei calciatori della Società Atletico Carrara dei Marmi, successivamente identificato nel Federico Galloni tesserato da detta Società per il Campionato Allievi che si trovava nel recinto contiguo al campo di gara, in attesa della disputa della gara successiva.

La Procura Federale, dopo aver convocato inutilmente per ben due volte il Calciatore Galloni, ha disposto il presente deferimento sulla base della dichiarazione resa dall'Arbitro denunciante.

Disposto il dibattimento per la data odierna, previa comunicazione alle parti, il Collegio dà atto della presenza di:

- La Procura Federale tramite il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.

E' assente il Calciatore Federico Galloni a proposito del quale il Collegio osserva che egli è stato sottoposto a giudizio disciplinare – nel corso della presente stagione – da parte di questo Tribunale per la medesima violazione, venendo sanzionato con la squalifica per un mese (C.U. n. 58 del 23.3.2019).

E' assente altresì l'A.S.D. Atletico Carrara nonostante rituale convocazione.

In apertura di dibattimento l'Avvocato Stefanini dopo aver rilevato la fondatezza dell'atto di incolpazione e ricordato il comportamento omissivo del Calciatore in sede di indagine chiede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Calciatore Federico Galloni la squalifica per 8 gare
- alla Società Atletico Carrara dei Marmi l'ammenda di € 400,00

Il Collegio rileva quanto segue:

Il procedimento in esame trae origine dal comportamento del calciatore Galloni Federico, tesserato per l'Atletico Carrara, che in procinto di giocare una gara, rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro della partita che si stava disputando in precedenza e che vedeva giocare altra squadra dell'Atletico Carrara contro il San Marco Avenza.

L'arbitro riportava l'episodio sul rapporto di gara indicando come il giocatore che gli aveva rivolto le frasi offensive e minacciose, indossasse i colori dell'Atletico Carrara.

Successivamente veniva identificato come autore del fatto il Galloni.

In proposito le indagini effettuate dal collaboratore della Procura appaiono puntuali e, del resto nessuna contestazione in merito viene o è stata effettuata dall'incolpato Galloni, né dall'Atletico Carrara che risponde per responsabilità oggettiva.

Il Calciatore inoltre ha violato, per la seconda volta nel corso della presente stagione sportiva per cui deve essere considerato recidivo, il disposto del 3° comma dell'art. 1 bis non dando esito alle convocazioni ricevute dalla Procura Federale.

P.Q.M.

il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento e, per gli effetti, infligge le seguenti sanzioni:

- al Calciatore Federico Galloni la squalifica per 8 gare da scontarsi nel campionato di competenza in relazione all'età
- alla Società Atletico Carrara dei Marmi l'ammenda di € 200,00

27 / P – Stagione Sportiva 2018/201

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico della Società A.S.D. Bibbiena chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 4, c. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni a norme federali commesse dall'Allenatore Marco Santoni.

Il Presidente dell'A.S.D. Arezzo F.A. con nota in data 31.5.2018, indirizzata al G.S.T. della Toscana ed al C.R.T., lamentava che la Società A.S.D. Bibbiena in data 29 maggio – prima quindi della conclusione della stagione agonistica – comunicava sul proprio sito il tesseramento dell'Allenatore Marco Santoni, che prestava a quel momento attività ufficiale per la denunciante.

Indicava ancora che la Società Bibbiena, tramite un proprio dirigente, aveva preso contatti con alcuni suoi calciatori al fine di indurli al trasferimento nelle proprie fila ed allegava all'esposto varia documentazione.

Gli atti venivano immediatamente trasmessi dal G.S.T. alla Procura Federale la quale provvedeva ad acquisire in data 20.12.2018 le dichiarazioni del denunciante, Signor Umberto Zerbini, il quale confermava quanto oggetto di segnalazione, precisando che verso la metà del mese di giugno il proprio calciatore Sodiq Mutiu Mathwe ha dichiarato di essere stato avvicinato dal Santoni che lo ha posto in contatto telefonico con persona indicata quale dirigente del Bibbiena..

Detto dirigente gli ha proposto il trasferimento presso quella Società.

L'Ufficio ha quindi provveduto, seduta stante, ad ascoltare il calciatore Sodiq il quale, confermando integralmente quanto dichiarato dal Presidente Zerbini ha precisato che alcuni giorni dopo la telefonata il Santoni, accompagnato da Dirigenti del Bibbiena, si è recato a casa sua per rinnovargli con insistenza la richiesta di tesseramento per la squadra di detta Società

E' stato quindi ascoltato, in data 7.1.2019, l'Allenatore Marco Santoni il quale, dopo aver affermato che la pubblicazione della notizia del suo tesseramento per il Bibbiena era avvenuta a propria insaputa, ha confermato di essersi recato presso la casa del Calciatore Sodiq, unitamente al D.S. della Società Bibbiena, al fine di rinnovargli l'invito al tesseramento già rivoltogli.

Su specifica domanda ha dichiarato, pur non ricordandolo con certezza, che ciò è avvenuto ai primi di luglio.

Sulla base di tali dati la Procura Federale, rilevato che il Santoni con il proprio comportamento ha violato quanto previsto dall'art. 1 bis, c.1, del C.G.S., in relazione dell'oggi art. 37, c.1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'odierno art. 40/1 del medesimo Regolamento, ha, previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, disposto il deferimento dell'Allenatore Marco Santoni alla C.D. presso il Settore Tecnico.

La violazione contestata all'Allenatore comporta l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 4, c. 2, del C.G.S. per cui la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società A.S.D. Bibbiena.

Il Collegio, dandone rituale comunicazione alle parti, ha indicato la data odierna per la discussione rilevando che ad essa i deferiti non sono presenti La Procura Federale è presente nella persona dell' Avvocato Marco Stefanini, Sostituto...

Il rappresentante della Procura Federale chiede, in avvio di dibattimento, la conferma del deferimento che poggia le proprie basi, oltreché sulle dichiarazioni del Calciatore Sodiq, sulla conferma da parte dell'Allenatore di essersi recato nella casa di questi per proporgli, unitamente a Dirigenti della Società Bibbiena, al fine di rinnovargli la richiesta di trasferimento.

Da tale ammissione discende la responsabilità della Società alla quale chiede venga irrogata la sanzione pecuniaria dell'ammenda nella misura di € 600,00

Chiuso il dibattimento il Collegio, in considerazione della connessione del presente procedimento con quello pendente innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nei confronti dell'allenatore sig. Marco santoni e che appare opportuno acquisire agli atti, ai fini del decidere, il provvedimento che sarà assunto nei confronti di detto Tecnico, rinvia la decisione alla riunione del 5 luglio ore 17,00 .

Dispone comunicarsi alla soc. Bibbiena la decisione assunta mentre la Procura Federale si dichiara edotta dalla decisione

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

La corte Federale così composta:

Avv. Raffaello Niccolai	Presidente
Avv. Pietro Villari	Componente
Avv. Alessandro Brogi	Componente

Con l'assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 07 giugno 2019 alle ore 18.00 assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

128 stagione sportiva 2018/2019 Reclamo proposto in proprio dal Calciatore Tommaso Martini, tesserato per la Società A.S.D. Atletico Levante Leona, avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana gli ha inflitto la squalifica fino al 16.5.2021. (C.U. n. 71/2019).

Con reclamo in proprio il Calciatore Tommaso Martini impugna il provvedimento disciplinare che lo riguarda e che è così motivato:

“Al termine della gara colpiva con un violento pugno allo stomaco l'Arbitro causandogli temporaneo dolore. Alla notifica offendeva e minacciava il D.G.. Dovevano intervenire i compagni per allontanarlo. La sanzione comminata viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettanti, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di violenza.”

Il reclamante ritiene illegittima la decisione assunta nei propri confronti perché basata su una descrizione dei fatti non veritiera dei quali fornisce la propria versione.

A tal fine, dopo essersi soffermato sulle proprie qualità sportive e comportamentali il Martini esclude qualsiasi contatto fisico volontario con il D.G., affermando di averlo solo consigliato a "*cambiare sport*" e aver, successivamente all'espulsione, polemizzato. L'intervento in questa fase dei compagni sarebbe stato rivolto esclusivamente a farlo desistere dal continuare nelle accese proteste.

Contesta che il colpo allo stomaco, posto che sia avvenuto, sia stato violento stante l'assenza di qualsiasi reazione fisica di carattere istintivo da parte del D.G. (barcollare, piegarsi, indietreggiare o cadere).

In conseguenza di ciò ritiene errata, in termini di applicazione e interpretazione dell'art. 19 la decisione non potendosi qualificare come violenta o minacciosa la condotta tenuta, richiamando a tal fine il disposto dell'art. 133 del c.p. applicato in una decisione della Giustizia Sportiva assunta nel (lontanissimo !) 1982.

Sempre in termini di entità della sanzione ritiene errata l'applicazione al caso di specie dell'art. 11 bis, in luogo della lettera a) dell'art. 19/4, dovendosi qualificare la propria condotta come ingiuriosa o irrispettosa, affermando ancora che il G.S. ha errato nel non tener conto di tutta una serie di attenuanti che, a suo dire, sussistono.

Chiede:

- di essere ascoltato alla presenza del legale di fiducia che nomina a questa sede;
- che siano acquisiti i rapporti gara degli assistenti;
- l'audizione del D.G. e, eventualmente, un confronto con lo stesso.
- allega le testimonianze di un compagno di squadra e di altre due persone che escludono qualsiasi comportamento violento da parte del Martini.

In sede di audizione il reclamante non si è presentato delegando il proprio difensore di fiducia in tal senso il quale dopo aver preso atto del supplemento di rapporto richiesto dal Giudicante, argomenta in conformità alle eccezioni sollevate ed alle richieste riportate sul reclamo, ovvero: in tesi il proscioglimento del proprio assistito, in ipotesi la riduzione della sanzione che tenga conto dei parametri di commisurazione della pena prescritti dall'art. 133 c.p..

La Corte riunita in Camera di consiglio decide riferendosi preliminarmente alle richieste istruttorie per precisare:

- si è data esecuzione all'audizione;
- gli assistenti compilano i rapporti di gara in ordine a quei fatti che sono sfuggiti all'attenzione del D.G. e comunque il supplemento di questi è preminente sugli altri e comunque esaustivo. Nel caso di specie. Comunque essi hanno indicato un semplice "nulla da dichiarare".;
- l'audizione del D.G. viene effettuata – a discrezione del giudicante – solo nel caso di dubbi accertati e/o contraddizioni emerse nel procedimento, rimanendo comunque vietato ogni contraddittorio o confronto con le parti (art. 34, c.5);
- nel procedimento disciplinare ordinario non è prevista l'assunzione di testi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, provveduto all'audizione della parte reclamante tramite il suo legale di fiducia, passa in decisione.

La descrizione dell'episodio non appare chiara stante il contrasto esistente tra il violento pugno allo stomaco senza conseguenze fisiche, il dolore temporaneo e la mancanza di caduta o quantomeno di barcollamento del D.G.

A prescindere dall'essere il richiamo all'art. 133 c.p. non pertinente al giudizio disciplinare sportivo, sia per l'autonomia di questo che e soprattutto per quanto previsto dal 1 comma dell'art.16 del C.G.S. in tema di attenuanti ed aggravanti, si ricorda che l'Arbitro ha affermato con il rapporto confermando con il supplemento di:

- a) essere stato colpito dal Martini volontariamente;
- b) aver avvertito, di conseguenza, un temporaneo dolore;
- c) di essere stato dopo tale episodio offeso e minacciato dal calciatore.

Il fatto quindi è accertato e compito della Corte è determinare il quantum della sanzione.

In particolare il Collegio denota una fondamentale diversità della versione arbitrale fornita nel supplemento di rapporto rispetto a quello originario. Nel secondo infatti, la frase regina del testo riporta testualmente: "...mi ha colpito volontariamente con un pugno all'altezza dello stomaco..." mentre nel primo testo si legge: "mi colpiva in modo violento con un pugno all'altezza dello stomaco...".

Orbene nel secondo scritto è scomparsa la dicitura: "...in modo violento". che è stata sostituita con quella: "...volontariamente" il che denota una sorta di attenuante rispetto alla prima in quanto l'azione è stata sicuramente volontaria ma non è chiaro quanto lesiva.

Dubbi circa la reale portata dell'azione del Martini si rinvergono inoltre nelle conseguenze del gesto: causa ed effetto sono poco chiare in quanto se il colpo è stato tale da essere definito "violento" ben difficilmente lo stesso non ha causato danni all'arbitro il quale riferisce un "dolore temporaneo, senza farmi cadere a terra".

Inoltre, gli assistenti nel loro rapporto hanno indicato "nulla da segnalare" il che rende più deboli le affermazioni del D. G. E' comunque certamente applicabile l'art. 11 bis perché il contatto fisico si è verificato ed esso era finalizzato – stante la descrizione fattane – a causare una lesione personale ed inserita in un'attività impetuosa e incontrollata.

Da quanto esposto la Corte, pur rilevando acclarata l'azione volontaria del Martini, anche sulla base delle dichiarazioni dell'arbitro circa le conseguenze dirette del fatto, ritiene di dover rimodulare la sanzione inflitta dal G.S. come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo, cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Martini Tommaso fino al 16/07/2020. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

125 stagione sportiva 2018/2019 Gara Atletico Lucca S.C. – Margine Coperta (0-1) del 24 aprile 2019. 19° memorial Nilo Pieracci Under 14 Giovanissimi B.

In C.U. n. 57 del 15 maggio 2019 D.P. Lucca. Reclama l'Atletico Lucca S.C. avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Lucca:

"A CARICO ASSISTENTI ARBITRO"

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 07/9/2019

CONTI GIUSEPPE (ATLETICO LUCCA)

Spingeva il D.G. con intensità media non rispettando la distanza che lo stesso gli diceva di tenere nei suoi confronti, quindi lo minacciava e lo offendeva."

"A CARICO DIRIGENTI"

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/6/2019

GHIGLIONI GIANLUCA (ATLETICO LUCCA)

Intervenuto per soccorrere un proprio calciatore, gettava acqua sul volto del D.G. con intensità forte."

"A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO"

SQUALIFICA FINO AL 07/03/2020

DI GIOVANNI DANIEL (ATLETICO LUCCA)

Sanzione applicata al capitano in quanto il giocatore colpevole di aver spruzzato spray sugli occhi del D.G., causandogli dolore per circa cinque minuti, non è stato identificato."

In merito alla inibizione inflitta al sig. Ghiglioni Gianluca la Società reclamante rileva che il protagonista dell'episodio contestato sarebbe stato il massaggiatore sig. Andreozzi Davide e non il Ghiglioni Gianluca facente invece funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale, in particolare – sempre a detta della Reclamante – l'Andreozzi sarebbe intervenuto per soccorrere un proprio calciatore seriamente infortunato e nell'agitazione del momento è possibile che, mentre schizzava l'acqua sul calciatore, abbia schizzato involontariamente anche il D.G.. A seguito di tale episodio i componenti di entrambe le panchine si riversavano sul terreno di gioco per rendersi conto dell'accaduto e nella confusione venutasi a creare è possibile che l'assistente all'arbitro Conti Giuseppe sia venuto occasionalmente in contatto con il D.G. ma solo in quanto spinto dalle altre persone che si trovavano in campo in quel momento, inoltre la Reclamante nega che il Conti abbia potuto pronunciare le frasi offensive e minacciose che gli sono state attribuite, ciò tenuto anche conto del momento di forte preoccupazione per le condizioni del ragazzo a terra.

Per quanto riguarda infine la squalifica inflitta a Di Giovanni Daniel in quanto capitano, l'Atletico Lucca fa presente che, a seguito di una breve indagine tra i propri calciatori, è stato accertato che l'autore del gesto sanzionato sarebbe stato il sig. Degli Innocenti Lapo il quale peraltro si sarebbe limitato a spruzzare in aria la bomboletta spray del ghiaccio e non direttamente negli occhi del D.G. che altrimenti avrebbe avuto conseguenze fisiche ben più serie.

La reclamante pertanto, previa richiesta di audizione, richiede l'annullamento o quantomeno la riduzione della inibizione inflitta ai propri calciatori, nonché la revisione della squalifica già inflitta al proprio capitano.

Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, lo stesso conferma essere stato il sig. Gianluca Ghigloni ad avergli gettato volontariamente e con forte intensità l'acqua sulla faccia, mentre per quanto riguarda il sig. Conti Giuseppe conferma la volontarietà della spinta infertagli da quest'ultimo, precisando che, tra le varie persone presenti sul terreno di gioco, il Conti è andato a cercare specificatamente il D.G. per colpirlo con la predetta spinta.

Alla riunione della Corte del 07 giugno 2019 era presente la Società nella persona del Presidente il quale, preso atto del supplemento reso dal D.G., ribadisce che a schizzare l'acqua verso il D.G. (peraltro involontariamente) sia stato il dirigente Andreozzi facente funzioni di massaggiatore e non il sig. Ghigloni. Per il resto si riporta integralmente al reclamo.

Il Collegio, in ragione della forza probatoria privilegiata che deve essere attribuita alle refertazioni arbitrali ed ai relativi supplementi ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., ritiene doversi confermare le inibizione inflitte a Ghigloni Gianluca e Conti Giuseppe. Infatti per quanto riguarda il primo, il D.G., preso conoscenza di quanto sostenuto nel gravame circa un supposto scambio di persona, conferma essersi trattato proprio del Ghigloni, pertanto la tesi difensiva non può trovare accoglimento, peraltro la sanzione inflitta appare già piuttosto mite in considerazione dell'addebito contestato.

Per quanto riguarda il secondo, dovendosi ritenere confermata la volontarietà della spinta all'arbitro, il Collegio ritiene che l'inibizione sia congrua anche sotto il profilo del *quantum*, poiché sostanzialmente conforme alla giurisprudenza della Corte in relazione ad episodi simili.

Infine, in relazione all'impugnazione della squalifica inflitta al calciatore Di Giovanni Daniel in quanto capitano, il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dalla Società che individua il signor Lapo Degli Innocenti quale autore del fatto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S. dichiara cessata squalifica nei confronti di Di Giovanni Daniel e rimette gli atti al G.S.T. per l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Degli Innocenti Lapo. Tra l'altro la Corte rileva che nelle more, con il C.U. n. 60, è stata pubblicata a cura del G.S.T., una precisazione al C.U. 57 del 15.05.2019 con la quale si "*trasferiva*" la squalifica dal capitano al secondo soggetto. Tale precisazione non può avere alcun pregio e/o rilevanza, osservando il Collegio che il G.S.T., soggetto competente ad adottare provvedimenti disciplinari di primo grado, avrebbe dovuto procedere a formale revoca del provvedimento ritenuto errato e a sostituirlo con altro adeguatamente motivato al fine di non privare il destinatario della sanzione di un grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo con riferimento a Ghigloni Gianluca e Conti Giuseppe. Revoca con effetto immediato la sanzione inflitta a Di Giovanni Daniel e rimette gli atti al G.S.T. di Lucca per l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico di Degli Innocenti Lapo.

Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

126 stagione sportiva 2018/2019 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica San Frediano Calcio, avverso le inibizioni e le squalifiche inflitte dal G.S.T.:

ai dirigenti Miniati Claudio e Noccioli Michele fino al 12/05/2020;

all'allenatore Falleni Bertei Leonardo fino al 12/11/2020;

ai calciatori Formaggi Matteo e Noccioli Lorenzo fino al 12/01/2020;

ai calciatori Cappagli Francesco, Cei Matteo, Frizzi Andrea, Lanza Lorenzo, miniati Enrico e Sabatini Samuele per tre gare (C.U. n. 62 del 15/05/2019).

L'associazione Sportiva San Frediano Calcio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 12/05/2019, contro la Società Perignano.

Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni:

MINIATI CLAUDIO - Inibizione a svolgere ogni attività fino al 12/05/2020 - “accerchiava il d.g. con altri dirigenti strattonandolo con forza per la maglia e le braccia facendogli cadere di mano il taccuino e il fischietto spingendolo dentro il proprio spogliatoio procurandogli un leggero dolore. Nel tenere tale comportamento offendeva e minacciava il d.g.”;

NOCCIOLI MICHELE - Inibizione a svolgere ogni attività fino al 12/05/2020 - “accerchiava il d.g. con altri dirigenti strattonandolo con forza per la maglia e le braccia facendogli cadere di mano il taccuino e il fischietto e spingendolo dentro il proprio spogliatoio procurandogli un leggero dolore. Nel tenere tale comportamento offendeva e minacciava il d.g.”;

FALLENI BERTEI LEONARDO - Inibizione a svolgere ogni attività fino al 12/11/2020 - “entrava indebitamente sul terreno di gioco colpendo con il cronometro che teneva in mano il viso del d.g. procurandogli leggero dolore, nel contempo lo offendeva e lo minacciava ripetutamente. Al termine della gara all'interno degli spogliatoi accerchiava il d.g. con altri dirigenti strattonandolo con forza per la maglia e per le braccia facendogli cadere di mano il taccuino e il fischietto e spingendolo dentro il proprio spogliatoio provocandogli un leggero dolore. Nel tenere tale comportamento minacciava e offendeva il d.g.”;

FORMAGGI MATTEO - squalifica fino al 12/01/2020 - “spintonava con forza il d.g. facendolo arretrare di qualche metro senza provocargli danno fisico ma un leggero dolore e nel contempo lo offendeva ripetutamente. Sanzione che tiene conto del periodo di sosta estiva del campionato”;

NOCCIOLI LORENZO - squalifica fino al 12/01/2020 - “spintonava con forza il d.g. facendolo arretrare di qualche metro senza provocargli danno fisico ma un leggero dolore e nel contempo lo offendeva ripetutamente. Sanzione che tiene conto del periodo di sosta estiva del campionato”;

CAPPAGLI FRANCESCO - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”;

CEI MATTEO - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”;

FRIZZI ANDREA - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”;

LANZA LORENZO - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”;

MINIATI ENRICO - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”;

SABATINO SAMUELE - squalifica per tre gare - “impediva al d.g. di abbandonare il terreno di gioco e nel contempo lo offendeva ripetutamente”;

La società, nell'ampio reclamo, confuta la ricostruzione operata dal D.G. e contesta che possano essersi verificate condotte identiche - così per come descritte nel rapporto di gara e per come riportate nella parte motiva dei provvedimenti impugnati – contemporaneamente attribuite a più soggetti.

A tale proposito deposita decisione relativa al reclamo n. 118 della stagione sportiva 2018/2019 proposto dalla società Pisa Ovest (C.U. C.R. Toscana n. 71 del 16/05/2019) nel quale la Corte Sportiva di Appello - in relazione ad uno specifico punto che viene citato e che avvalorerebbe la censura sopra determinata - afferma: “...la descrizione operata dal D.G. appare carente nel dettagliare le singole responsabilità atteso che risulta difficilmente credibile che tutti e tre gli atleti abbiano, contemporaneamente, leso la dignità del D.G. attuando, in sincrono, le medesime azioni e pronunciando in coro le stesse espressioni”.

Inoltre, per quanto attiene le singole posizioni, eccepisce, per i dirigenti Miniati Claudio e Noccioli Michele, l'illogicità della descrizione in quanto gli assalitori avrebbero circondato da una parte e spinto dall'altra il D.G. all'interno dello spogliatoio.

Il medesimo ormai al sicuro all'interno del locale non avrebbe chiamato le forze dell'ordine ma sarebbe uscito dopo 5 minuti al fine di identificare un altro assalitore ma sarebbe stato nuovamente accerchiato determinandosi finalmente a rifugiarsi nuovamente nello spogliatoio per chiamare le autorità.

La descrizione dei due dirigenti e dell'allenatore, che si sarebbero tutti posizionati a 5 centimetri di distanza dal volto dell'arbitro, non appare compatibile con il fatto che il D.G. non abbia fatto menzione di un qualsiasi contatto, contatto che la difesa considera inevitabile all'interno della riferita dinamica.

Con riferimento all'allenatore Falleni Bertei Leonardo che avrebbe, oltre a quanto sopra descritto e dettagliato, colpito con il cronometro il viso dell'arbitro, si contesta la sussistenza del gesto violento in quanto, nella stessa descrizione contenuta nel rapporto arbitrale, si attesta un mero contatto e non un colpo.

La condotta dei giocatori Formaggi Matteo e Noccioli Lorenzo, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 4 lett. D C.G.S. fattispecie che, non identificando un minimo edittale, potrebbe essere applicata in forma ridotta.

Infine, per quanto concerne i calciatori Cappagli Francesco, Cei Matteo, Frizzi Andrea, Lanza Lorenzo, Miniati Enrico, Sabatino Samuele la difesa eccepisce che, nella descrizione del D.G. un solo giocatore (Turini Gabriele) avrebbe impedito allo stesso di uscire dal campo e lo avrebbe insultato.

La condotta di accalcarsi attorno all'arbitro non potrebbe essere foriera di alcuna sanzione e pertanto la società conclude chiedendo l'annullamento di questa ultima sanzione ed invoca invece la riduzione per le altre posizioni.

All'udienza del 7 giugno 2019 il legale della società, avuta lettura del supplemento, illustrava ulteriormente il reclamo e si riportava alle sue conclusioni come da verbale sottoscritto e versato nel fascicolo.

Il reclamo merita solo parziale accoglimento.

Preliminarmente occorre sottolineare che la difesa ha correttamente evidenziato una evidente carenza nella descrizione dei fatti operata dal D.G. nelle singole responsabilità ascritte e ha opportunamente citato una recente decisione che evidenziava tale criticità censurandola.

Emerge però, nel caso in esame, che la "semplificazione" operata dal D.G. nell'allegato al rapporto di gara (unico documento su cui si poteva fondare la decisione del G.S.T.) è stata superata, contrariamente a quanto avvenuto nel reclamo citato, dal successivo supplemento arbitrale nel quale l'arbitro ha avuto modo di dettagliare i fatti singolarmente attribuiti.

Il D.G. ha infatti, nel suo ultimo atto, esaminato le singole posizioni ed evidenti distonie - come il fatto che più soggetti avessero avvicinato il viso a "5 centimetri" di distanza dal suo volto - sono state arginate da una puntuale ricostruzione contenuta in ben quattro pagine di descrizione.

Dal documento emerge che il medesimo è stato infatti fatto oggetto, in più occasioni ed in tempi diversi, di intimidazioni poste in essere da più soggetti non solo mediante minacce (oltre che ingiurie di condimento) proferite dai singoli tesserati ma anche attraverso comportamenti aggressivi e censurabili come l'avvicinarsi con il volto in modo da incutere un serio timore per la sua incolumità.

Non si ravvisa alcuna illogicità nel fatto Miniati Claudio e Noccioli Michele, assieme all'allenatore, abbiano effettivamente allarmato ed intimorito il D.G. circondandolo e spintonandolo all'interno del suo spogliatoio.

La ricostruzione difensiva non appare corretta in quanto la descrizione delle condotte illecite, da parte dei due dirigenti e dell'allenatore, è collocata temporalmente dopo il triplice fischio e dopo che D.G. si era avvicinato al suo spogliatoio per effetto delle proteste di altri giocatori.

Le illegittime condotte dei tre uomini si sono consumate solo successivamente e sono state determinanti per la richiesta di ausilio delle forze dell'ordine.

A quanto appena descritto l'allenatore Falleni Bertei Leonardo aggiunge la condotta posta in essere prima della fine della gara con il suo indebito ingresso in campo e con la sua chiara azione di "spiacicare" il cronometro sul naso del D.G., azione che è stata evidentemente non considerata "violenta" dal G.S.T. avendo il medesimo avuto un incremento di squalifica rispetto ai dirigenti di soli sei mesi.

Appare invece condivisibile l'inquadramento delle condotte dei giocatori Formaggi Matteo e Noccioli Lorenzo nella fattispecie di cui all'art. 19 comma 4 lett. D C.G.S.: "Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:[...] d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irraguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico".

La sanzione però risulta correttamente parametrata sia con riferimento alla gravità dei fatti sia con riferimento al contenuto potenzialmente lesivo degli “spintoni” che non possono, in alcun modo, essere paragonati (come ipotizzato nel reclamo che cita una decisione ritenuta analoga) a lievi contatti con un dito che costringono il D.G. ad indietreggiare. Per quanto concerne invece la posizione dei sei calciatori sanzionati con tre giornate il D.G., pur precisando che le condotte erano attribuite a tutti e sette i calciatori - compreso il Turini la cui posizione non è stata correttamente reclamata, anche per evitare una ipotesi di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. - non è riuscito a chiarire esattamente la ragione per cui nella descrizione dei fatti avrebbe utilizzato il singolare (“mi accompagnava...urlando ed inveendo contro me”), singolare che invece sembra riferito ad un solo giocatore, e cioè il Turini.

In ogni caso, anche dopo la lettura del supplemento che sembra riferire il verbo utilizzato al “*capannello*” che si era creato, il D.G. non è in grado di specificare nulla ad eccezione di una condotta certamente irrispettosa posta in essere da tutti i calciatori che stavano protestando in modo certamente incivile ed illegittimo.

Risulta pertanto necessaria una blanda riduzione delle squalifiche comminate sia con riferimento alla assenza di qualsiasi specifico addebito in capo ai singoli giocatori sia con riferimento alla concreta lesività delle condotte arginate ad un mero ambito di incivile protesta sebbene aggravato dalla forza intimidatrice dovuta al numero dei soggetti.

P.Q.M.

La C.D.T. accoglie il reclamo e, in parziale riforma delle decisioni del G.S.T., riduce le squalifiche irrogate ai calciatori Cappagli Francesco, Cei Matteo, Frizzi Andrea, Lanza Lorenzo, Miniati Enrico, Sabatino Samuele a due giornate anziché tre, conferma nel resto la decisione ed ordina la restituzione della relativa tassa.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione

8. ALLEGATI

- C.U. N.259 - 32 sexes Testa - Asd Academy Livorno Calcio
- C.U. N.260 - 32 sexes Pomo - Santini - Sini - Collicelli - Asd Sesto Calcio 2010
- Circolare n. 55 - Circolare 15/2019 Centro Studi Tributari LND

9. CALENDARIO GARE

14° TORNEO REGIONALE U17 ALLIEVI

SEMIFINALE GARA UNICA**

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C.S. SCANDICCI 1908 SRL	TAU CALCIO ALTOPASCIO	15/06/2019 17:30*	C.LE BARTOLOZZI-SCADICCI E.A	SCANDICCI	PIAZZA MARCONI.40
SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	16/06/2019 10:30	BIAGIOTTI SUSS-SESTO F.NO E.A	SESTO FIORENTINO	PIAZZA BAGNOLET.2

* Accordo tra Società

**Per tali gare se al termine dei tempi regolamentari sussistesse parità, si procederà direttamente all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco".

14° TORNEO REGIONALE U15 GIOVANISSIMI

SEMIFINALE GARA UNICA**

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C.S. SCANDICCI 1908 SRL	GIOVANI VIA NOVA B.P.	16/06/2019 10:30	C.LE BARTOLOZZI-SCADICCI E.A	SCANDICCI	PIAZZA MARCONI.40
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	S.MICHELE C.VIRTUS	16/06/2019 10:30	C.LE E. LOIK E.A	MONSUMMANO TERME	PIAZZA LUIGI GENTILI

**Per tali gare se al termine dei tempi regolamentari sussistesse parità, si procederà direttamente all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco".

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 13-06-2019

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 259/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 478 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Riccardo TESTA e della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO TESTA, iscritto in foglio censimento 2018/2019, quale Vice Presidente della Asd Academy Livorno Calcio, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione con funzione di rappresentanza, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, autorizzato, o comunque, omesso ogni necessaria vigilanza, sulla attività di pubblicazione di un post in data 07/07/2018 sulla pagina ufficiale facebook della società, in cui si evidenziava l'avvenuta fusione e/o incorporazione con la società As Livorno Calcio 1915 (società professionistica partecipante al campionato di Serie B), così ingenerando nei confronti dei genitori dei giovani calciatori interessati, l'errata convinzione che l'iscrizione con la stessa equivallesse al tesseramento con As Livorno Calcio 1915, il tutto ponendo in essere una evidente, quanto irregolare attività di proselitismo, provocando potenzialmente un nocumento per le altre consorelle, titolari di scuole calcio del settore giovanile, con conseguente depauperamento del numero dei giovani calciatori iscritti tra le stesse;

A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, il tesserato avvisato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo TESTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo TESTA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 260/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 653 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe POMO, Tommaso SANTINI, Davide SINI, Luca COLLICELLI e della società A.S.D. SESTO CALCIO 2010 avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE POMO, Presidente della società A.S.D. Sesto Calcio 2010 nella stagione 2017/2018 e nella attuale, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva., in relazione agli articoli 10, comma 2, del C.G.S.; 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Tommaso Santini e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti gare: Asd Sesto Calcio 2010 – Euro Calcio del 14/10/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Ads San Piero a Sieve del 04/11/2017, Asd Sesto Calcio 2010 - Club Sportivo del 16/12/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Atletica Castello del 24/03/2018 e Asd Scarperia - Asd Sesto Calcio 2010 del 07/04/2018, tutte valevoli per il campionato juniores;

TOMMASO SANTINI, all'epoca dei fatti non tesserato ,ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis , comma 5 del C.G.S., in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. ,per avere egli disputato le seguenti gare : Asd Sesto Calcio 2010 – Euro Calcio del 14/10/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Ads San Piero a Sieve del 04/11/2017, Asd Sesto Calcio 2010 - Club Sportivo del 16/12/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Atletica Castello del 24/03/2018 e Asd Scarperia - Asd Sesto Calcio 2010 del 07/04/2018 , tutte valevoli per il campionato juniores, nelle fila della Società Asd Sesto Calcio 2010, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DAVIDE SINI, Dirigente della Società Asd Sesto Calcio 2010 e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative agli incontri : Asd Sesto Calcio 2010 – Euro Calcio del 14/10/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Ads San Piero a Sieve del 04/11/2017, Asd Sesto Calcio 2010 - Club Sportivo del 16/12/2017, tutte valevoli per il campionato juniores, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Tommaso Santini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa ;

LUCA COLLICELLI, Dirigente della Società Asd Sesto Calcio 2010 e sottoscrittore , quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative agli incontri: Asd Sesto Calcio 2010 – Atletica Castello del 24/03/2018 e Asd Scarperia - Asd Sesto Calcio

2010 del 07/04/2018, tutte vevoli per il campionato juniores, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Tommaso Santini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa ;

A.S.D. SESTO CALCIO 2010, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe POMO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SESTO CALCIO 2010, Tommaso SANTINI, Davide SINI e Luca COLLICELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe POMO, 3 giornate di squalifica per il Sig. Tommaso SANTINI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Davide SINI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Luca COLLICELLI e di € 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. SESTO CALCIO 2010;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 55

OGGETTO: Sport bonus per interventi su campi sportivi – Prima finestra di accesso al credito d'imposta – Comunicato dell'Ufficio dello Sport

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 15-2019 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

**Oggetto: Sport bonus per interventi su campi sportivi – Prima finestra di accesso al credito d'imposta
– Comunicato dell'Ufficio dello Sport**

Al punto 3 della Circolare n. 29 del 7 gennaio 2019 della LND (Circolare CST n. 1-2019), è stata data comunicazione che con i commi da 621 a 626 della Legge di Bilancio 2019, è stato stabilito che per le erogazioni in denaro effettuate da privati ed enti nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi, spetta un credito di imposta – sport bonus – in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate nel limite del 20% del reddito imponibile, e per i soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ripartito in tre quote annuali di pari importo.

L'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato, sul proprio sito, che dal 4 giugno al 4 luglio 2019 è possibile accedere alla prima finestra, delle due previste nell'anno, per usufruire del credito d'imposta in oggetto.

Nella Sezione *Modulistica* dello Sport Bonus è possibile scaricare il modulo di richiesta in base alla categoria di appartenenza.

La domanda va inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it indicando nell'oggetto della mail: **Sport Bonus 1° finestra 2019**.

L'Ufficio per lo Sport invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco.

Entro il 19 luglio 2019 verrà pubblicato, sul sito, l'elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro. Verrà indicato nell'elenco solo il numero di codice seriale.

Nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 29 luglio 2019 i soggetti indicati nell'elenco potranno effettuare l'erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo di domanda.

I soggetti destinatari delle erogazioni liberali, entro dieci giorni dal ricevimento dell'erogazione e comunque non oltre il 9 agosto 2019 dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l'erogazione in denaro.